

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, COVIELLO, SALERNO, NIEDDU
e COVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1987

Interpretazione autentica, modifiche ed integrazioni degli articoli 24, 31, 32, 43 e 44, e tabelle allegate, della legge 19 maggio 1986, n. 224, dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e degli articoli 1 e 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, relativi all'avanzamento e allo stato giuridico delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 19 maggio 1986, n. 224, ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, relative all'avanzamento e allo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, al fine di attenuare alcune asprezze e colmare alcune lacune della preesistente normativa. È doveroso sottolineare il giudizio largamente positivo e favorevole di tutte le forze politiche su tale legge, che si poneva, tra l'altro, come primo passo per l'avvio a soluzione dell'annoso problema del reclutamento, dell'avanzamento e dello stato giuridico dei detti ufficiali, che tuttora richiede l'emanazione di una legge da formulare in una

visione interforze, organica, unitaria e moderna.

Tuttavia non si può sottacere, come peraltro emerso nel corso del dibattito, che la ristrettezza dei tempi, una certa asprezza del dibattito stesso, l'assillo di dare risposte immediate alle legittime attese degli ufficiali hanno comportato la mancanza del necessario approfondimento, che ha fatto venir meno la rilevante connessione della specifica materia con altre norme definite in una miriade di leggi, quali la legge 10 maggio 1983, n. 212, e la legge 26 giugno 1965, n. 808.

Il risultato è stato, come è apparso evidente in sede di applicazione, che alcuni effetti della

legge 19 maggio 1986, n. 224, hanno tradito l'intento del legislatore, presentano ambiguità e discrepanze, sono fonti di ulteriori sperequazioni ed ingiustizie. Pertanto, l'intendimento di questo disegno di legge che si propone alla vostra attenzione per una rapida approvazione è appunto quello di porre rimedio a queste ambiguità, di eliminare gli equivoci ripristinando il vero pensiero del legislatore in una visione di maggiore equità, ferma restando l'integrità dell'impianto della legge 19 maggio 1986, n. 224.

In relazione a quanto sopra, l'articolo 1 rimedia all'ingiusto trattamento riservato agli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali appartenenti ai vari Corpi dell'Esercito e provenienti dal complemento, considerando per essi lo stesso sviluppo di carriera dei pari corso di complemento appartenenti allo stesso ruolo e specialità, in armonia a quanto già attuato per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi con legge 2 dicembre 1975, n. 626, e secondo l'impegno che la Camera ha richiesto al Governo prima della fine del 1973 in sede di approvazione della legge n. 824 del 1973 e che qui si ripete: «Ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici e con decorrenza degli assegni dalla data di entrata in vigore del nuovo testo che sarà elaborato sul riordinamento dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate, degli ufficiali in servizio permanente effettivo (ruoli normali e ruoli speciali) provenienti dal complemento». L'impegno fino ad oggi è stato eluso.

L'articolo 2 chiarisce la posizione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che secondo le intenzioni del legislatore non appartengono più alle categorie del complemento di cui al titolo IV della legge n. 113 del 1954.

L'articolo 3 meglio chiarisce la volontà del legislatore allo scopo di evitare possibili dubbi interpretativi del comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Nel citato comma 5 si dà facoltà al Ministro della difesa di disporre il collocamento anticipato in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e che si trovino a meno di quattro anni dal limite di età previsto per il proprio grado.

Agli stessi competono il trattamento pensionistico che sarebbe loro spettato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età

e, se già valutati, la promozione «alla vigilia» prevista dalla legge n. 536 del 1971, unitamente ai sei scatti aggiuntivi di cui all'articolo 32 della legge n. 224 del 1986.

Il predetto comma 5 nella sua attuale formulazione induce ad una interpretazione strettamente letterale, secondo la quale il collocamento anticipato in ausiliaria dovrebbe ricondurre alla vigente disciplina di cessazione dal servizio a domanda prevista dall'articolo 43 della legge sullo stato degli ufficiali (n. 113 del 1954).

Va osservato che, sul piano giuridico, la facoltà esplicitamente conferita al Ministro di accogliere o meno la richiesta di collocamento anticipato in ausiliaria, contenuta nel comma 5 in parola, attribuisce alla norma stessa un chiaro carattere di specialità e pertanto di autonomia rispetto alla precedente disciplina su analoga materia, di cui al citato articolo 43 della legge di stato, che limita invece i casi di non accoglimento ai soli motivi penali e disciplinari.

Al fine di pervenire ad una inequivocabile e corretta applicazione della norma, è necessario che la cessazione dal servizio sia equiparata a tutti gli effetti a quella per il raggiungimento dei limiti di età.

L'articolo 4 ha per scopo l'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni all'articolo 32 della legge n. 224 del 1986.

L'introduzione di un comma 2-bis è volta a regolarizzare l'anzianità degli ufficiali del ruolo ad esaurimento che rivestivano il grado di maggiore all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1980 e che sono stati penalizzati in occasione della promozione al grado superiore.

L'integrazione al comma 3 è necessaria per evitare che, da una interpretazione letterale della norma, possano sembrare esclusi gli ufficiali dei vari ruoli ad esaurimento, per i quali l'immissione nei ruoli è subordinata al possesso di un diploma di laurea.

La modifica al comma 8 si rende necessaria perchè la non cumulabilità sancita da detto comma della promozione «alla vigilia», prevista dai commi 5 e 6 dello stesso articolo 32 della legge n. 224 del 1986, con i benefici combattentistici di cui alla legge n. 336 del 1970 determina una ingiusta sperequazione in

danno di quella che ormai può definirsi l'ultima aliquota di ufficiali «combattenti» che, a differenza di colleghi meno anziani, si vedono negato un sia pur minimo riconoscimento per i sacrifici sofferti. Essi, infatti, in quanto destinatari della norma di cui al comma 6 dell'articolo 32, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, non possono usufruire, per effetto della non cumulabilità voluta dal citato comma 8 dello stesso articolo 32, dei benefici combattentistici per essi espressamente previsti dalla precedente legge n. 336 del 1970.

Emblematico il caso di una medaglia d'oro al valor militare vivente - capitano di corvetta del ruolo unico del Corpo degli specialisti della Marina militare - che è collocato in congedo in corso d'anno con il grado di capitano di fregata, ma senza alcun riconoscimento «combattentistico».

La non cumulabilità, oltre al danno morale, comporta anche un danno materiale in quanto a volte il beneficio economico conseguente alla promozione è inferiore a quello dei tre scatti conseguente all'applicazione del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 336 del 1970.

Perciò si ritiene che la norma di cui al comma 8 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 vada corretta nel senso di limitare la non cumulabilità della promozione solo con il beneficio della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 336 del 1970.

Infine, allo scopo di evitare una sperequazione a danno degli ufficiali del ruolo normale che cessando dal servizio a domanda non si trovano nelle condizioni di poter beneficiare degli effetti degli articoli 32 e 43 della legge n. 224 del 1986, viene loro conferita una promozione nella posizione di ausiliaria ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 574 del 1980, così come previsto a favore degli ufficiali del ruolo speciale e ad esaurimento.

La norma comporta oneri aggiuntivi estremamente limitati almeno nei prossimi sedici anni.

La necessità di integrare il comma 9 è richiesta dalla esigenza di sanare alcune ingiustizie.

Il comma 9 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 conferisce agli ufficiali che cessano dal servizio per limiti di età sei scatti di stipendio, qualora non usufruiscano della promozione prevista dai commi 5 e 6.

Orbene, l'applicazione di tale norma determina in taluni casi situazioni manifestamente ingiuste che sicuramente vanno ben oltre la volontà del legislatore. Basti pensare, ad esempio, a ciò che si verifica per gli ufficiali del Corpo degli specialisti della Marina. Un capitano di corvetta viene collocato in ausiliaria per raggiunti limiti di età, in applicazione del comma 6, con il grado ed il trattamento pensionistico del capitano di fregata. Tale trattamento economico è superiore di un solo scatto, se non addirittura uguale, a quello del capitano di corvetta, essendo i due gradi inquadrati nello stesso livello. Viceversa, il tenente di vascello, valutato, giudicato idoneo ma non promosso (e talvolta superato nella graduatoria di merito dal capitano di corvetta di cui innanzi: l'organico dei tenenti di vascello è di 423 unità, mentre quello dei capitani di corvetta è di sole 22 unità) viene collocato in ausiliaria con il grado di capitano di corvetta (la promozione gli compete per effetto della legge n. 536 del 1971) ed in più gli vengono attribuiti i sei scatti di stipendio di cui al comma 9 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986, con la conseguenza che percepisce cinque o sei scatti di stipendio in più del collega che magari lo ha superato nell'avanzamento a scelta a capitano di corvetta e che viene collocato in congedo con il grado superiore di capitano di fregata!

Situazione, questa, veramente anomala ed ingiusta che si verifica oggi in Marina nel Corpo degli specialisti e in futuro si verificherà anche nei corrispondenti Corpi dell'Esercito, compresi i Carabinieri, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Analogo inconveniente si verifica, anche se con conseguenze economiche meno gravi, in quei ruoli in cui il grado vertice è di maggiore generale (farmacisti e veterinari per l'Esercito e chimici e fisici per l'Aeronautica) o di capitano di vascello (farmacisti per la Marina militare). Anche in questi casi, invero limitati a circa uno o due ogni anno, i sei scatti attribuiti a chi consegue il grado vertice «alla vigilia»

determinano un più favorevole trattamento pensionistico rispetto a quello previsto per chi raggiunge tale grado durante il servizio ed è destinatario della promozione «alla vigilia» a tenente generale o a contrammiraglio ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986, che comporta un incremento pari a cinque scatti.

È necessario perciò introdurre un correttivo che preveda che l'ufficiale destinatario della norma di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 percepisca almeno lo stesso trattamento dell'ufficiale collocato in congedo con il grado inferiore ed a cui si applica il comma 9 dello stesso articolo 32 della medesima legge.

A ciò può provvedersi con l'integrazione del comma 9, così come formulata nell'articolo 4, comma 3, del presente disegno di legge.

Essa, al pari di quanto previsto per gli ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione», consente di attribuire a domanda il beneficio economico dell'articolo 13 della legge n. 804 del 1973 in luogo della promozione al grado superiore che, invece, viene differita al «giorno dopo» il collocamento in congedo, il che comunque salvaguarda le aspettative di ordine morale. La norma comporta una spesa minima.

La modifica del comma 11 è volta a fissare la decorrenza di tutto l'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 dal 1° gennaio 1985. Come noto, la decorrenza prescritta dal comma 11 del citato articolo 32, dal 1° gennaio 1985, limitata ai soli commi 5 e 6 dello stesso articolo, deriva dalla originaria stesura dell'articolo che non contemplava il comma 9.

Tale decorrenza ha determinato una evidente sperequazione tra i destinatari dei predetti commi 5 e 6 ed i destinatari del comma 9, così come ora integrato, nonostante che i due citati commi altro non abbiano voluto rappresentare che il «paritetico beneficio», in entità e decorrenza, per gli ufficiali destinatari della promozione «alla vigilia» di cui alla legge n. 536 del 1971 rispetto agli ufficiali destinatari della promozione *ope legis* introdotta *ex novo* (anche oltre il grado vertice del ruolo di appartenenza) dai commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986.

La nuova norma non comporta oneri aggiuntivi.

L'articolo 5 detta norme intese a chiarire la portata dell'articolo 44 della legge n. 224 del 1986.

Dalla data di entrata in vigore della legge tutti gli ufficiali in ausiliaria dal 2 gennaio 1980 sono in attesa della regolarizzazione della loro posizione pensionistica. Il ritardo sembra dovuto ad una interpretazione letterale della Corte dei conti. Si rende necessario pertanto chiarire il pensiero del legislatore.

L'articolo 6 ha lo scopo di modificare la tabella L allegata alla legge n. 224 del 1986. Tale modifica è proposta per mantenere le promozioni annuali al grado di colonnello nel ruolo speciale unico nel numero previsto dalla legge 2 dicembre 1975, n. 626, che erano, in ciclo biennale, 20 nel primo anno e 19 nel successivo.

La legge 19 maggio 1986, n. 224, mentre per l'anno 1986 ha lasciato invariato il numero di 19 promozioni, per i restanti due anni della sua validità, e cioè per il 1987 e il 1988, ha ridotto a 10 in ciascun anno il numero di promozioni che, in base alla precedente citata legge n. 626 del 1975, sarebbero state, rispettivamente, di 20 e 19.

La norma, dovendosi ovviamente escludere per l'assenza di qualsiasi ragione giustificativa l'intento di penalizzare gli interessati, è da porre in relazione con un divisato futuro diverso assetto della materia. Senonchè non si è considerato che la riduzione delle promozioni, avulsa da quel generale riordinamento oggetto della futura preannunciata legge di avanzamento, costituisce provvedimento che, mentre disattende le legittime aspettative dei tenenti colonnelli, viene a rappresentare un fatto isolato non idoneo a determinare alcun nuovo equilibrio. Si è ravvisata, pertanto, la necessità di un intervento correttivo che si intende definire con l'articolo 6.

L'articolo 7 si prefigge lo scopo di meglio precisare l'intendimento del legislatore sulla portata dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che tratta dell'indennità di ausiliaria per i sottufficiali. Detto articolo ha trovato difficoltà interpretative ed a tutt'oggi, dopo quasi quattro anni, non è stato applicato, generando grave malcontento tra le migliaia di

sottufficiali delle Forze armate interessati. La precisazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi.

L'articolo 8 si rende necessario per chiarire la posizione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento del solo Esercito, trattenuti in servizio perchè residenti in territori ceduti ad altri Stati in virtù del Trattato di pace ed esclusi dall'applicazione della legge 20 settembre 1980, n. 574, a differenza di quanto praticato dalla Marina e dall'Aeronautica nei confronti di colleghi nelle loro stesse condizioni.

Questi ufficiali, oltre ad aver partecipato alla guerra 1940-44 ed alla guerra di liberazione, hanno dovuto rinunciare a tutto, affetti e beni materiali. Pertanto l'articolo 8 si pone come atto di equità che elimina l'umiliante ingiustizia e dà il giusto riconoscimento a chi ha dato di più.

Infine, bisogna anche tener conto che alcuni tenenti colonnelli della Marina e dell'Aeronautica militare, già trattenuti ai sensi della legge n. 808 del 1965, sono stati promossi al grado di colonnello in virtù dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, mentre quelli dell'Esercito sono stati esclusi da tale beneficio.

Gli articoli 9 e 10, con lo stabilire il controllo di legittimità successivo invece che preventivo, hanno lo scopo di contenere il notevole ritardo nella emanazione dei decreti di pensione, che talvolta richiedono un *iter* di tre o quattro anni. Si tratta, infatti, attualmente di provvedimenti complessi articolati in più decreti (di promozione «alla vigilia», di cessazione dal servizio e di inquadramento economico sia di ufficiali che di sottufficiali) ciascuno dei quali deve essere perfezionato prima di potersi dar luogo all'emanazione del successivo.

Ad esempio, il decreto di promozione «alla vigilia» e di cessazione dal servizio degli ufficiali - a firma del Presidente della Repubblica - non può essere emanato in tempo utile in quanto bisogna attendere l'esito della valutazione per l'avanzamento, che di solito avviene a dicembre dell'anno precedente.

Tale decreto deve essere inviato alla Corte dei conti per la registrazione preventiva (tempo richiesto: otto mesi in media).

Successivamente, non appena registrato tale decreto, viene emesso il decreto ministeriale

di inquadramento economico nel nuovo grado o all'atto della cessazione dal servizio.

Anche tale decreto deve essere inviato alla Corte dei conti per la registrazione preventiva (tempo richiesto: otto-dodici mesi).

L'obbligo della registrazione preventiva comporta notevoli ritardi nell'emissione del successivo decreto di pensione normale.

Anche per i sottufficiali il provvedimento di cessazione dal servizio può essere emesso soltanto nel momento terminale della carriera. Esso non può essere emesso a carattere definitivo con un anticipo superiore a tre mesi dal raggiungimento del limite di età. E ciò a norma dell'articolo 44 della legge n. 212 del 1983, che consente al sottufficiale tre mesi prima del raggiungimento dei limiti di età di avere un ripensamento circa il suo collocamento nella categoria dell'ausiliaria o in quella della riserva.

Occorre considerare inoltre, sempre per i sottufficiali, che il verbale di visita medica concernente l'idoneità all'ausiliaria, da allegare al decreto di cessazione dal servizio permanente, ha validità di soli tre mesi e il giudizio medico-legale può essere modificato all'atto dell'effettiva cessazione dal servizio.

Infine è da tener presente che il provvedimento di inquadramento economico per i sottufficiali non viene emesso con decreto ministeriale, ma con un semplice atto dispositivo del dirigente responsabile; esso non va, pertanto, in registrazione alla Corte dei conti, ma viene allegato al decreto di pensione normale.

L'articolo 11 provvede ad integrare con un articolo 10-*bis* l'articolo 10 della legge 19 maggio 1986, n. 224, che comporta l'estensione da anni sei ad anni dodici dell'obbligo di servizio degli ufficiali piloti di complemento, determinando così, nell'ambito della Marina militare, una manifesta sperequazione normativa in quanto gli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo, essendo vincolati soltanto alla generica ferma di anni sei contratta all'atto della nomina ad ufficiale ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178, avrebbero differenti obblighi di servizio rispetto ai piloti di complemento.

Per sanare tale difformità di trattamento e salvaguardare preminentemente gli interessi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superiori dell'organizzazione militare a fronte dell'ingente onere finanziario e del considerevole impegno temporale richiesti dalla formazione dell'ufficiale pilota, quale che sia la sua posizione di stato, si è provveduto a predisporre la norma in esame, che comporta l'inserimento nel titolo III della legge n. 224 del 1986 di un articolo aggiuntivo 10-bis, che prevede la ferma della durata di anni dodici per gli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo della Marina militare e l'applicazione di tale vincolo anche ai:

frequentatori di corsi di pilotaggio in svolgimento alla data di entrata in vigore del provvedimento;

piloti per i quali alla stessa data siano trascorsi meno di dodici anni dall'ammissione ai rispettivi corsi di pilotaggio.

La norma, che non comporta oneri finanziari, appare altresì congrua ed equitativa anche in relazione ai corrispondenti obblighi di servizio previsti per gli ufficiali piloti del servizio permanente dell'Esercito in anni dieci decorrenti dalla data di ammissione ai corsi (legge 18 dicembre 1964, n. 1414) e per gli ufficiali piloti del servizio permanente dell'Aeronautica in anni quattordici decorrenti, però, dalla nomina ad aspirante (legge 11 maggio 1971, n. 421).

L'articolo 12 quantifica l'onere conseguente all'applicazione delle norme proposte con gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, che, per quanto esiguo, può essere assorbito dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI
ARTICOLI 24, 31, 32 E 43 DELLA LEGGE
19 MAGGIO 1986, N. 224

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è applicato d'ufficio nei confronti di tutti gli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi logistici dell'Esercito, che siano stati sopravanzati, nelle promozioni ai vari gradi, dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da ufficiale, appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondente, in applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, e 20 settembre 1980, n. 574.

2. Detto comma 4 si applica altresì anche a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli normali e speciali delle Forze armate che siano sopravanzati dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da ufficiale ed appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondente, promossi o da promuovere ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Art. 2.

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alle categorie di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano in quelle di cui al titolo III della medesima legge n. 113 del 1954. Restano fermi i limiti di età e di grado, nonché le

condizioni di avanzamento previste per gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli.

2. Le norme di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si applicano a tutti gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento che siano cessati dal servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Art. 3.

1. Dopo l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente: «Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età».

TITOLO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ARTICOLI 32 E 44 E TABELLE ALLEGATE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1986, N. 224

Art. 4.

1. L'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, viene così integrato e modificato:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli ufficiali, che all'atto dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, rivestivano il grado di maggiore, viene rideterminata l'anzianità, dal momento dell'immissione nei ruoli ad esaurimento, riferendo la stessa al compimento del diciottesimo anno di servizio da ufficiale effettivamente prestato. Agli stessi ufficiali viene attribuito il grado di tenente colonnello al compimento dei quattro anni di permanenza nel grado di maggiore valutati secondo la predetta ricostruzione, o, se più favorevole, al compimento dei ventidue anni di servizio complessivamente prestato da ufficiali, con anzianità riferita al giorno successivo a quella attribuita agli ufficiali, con eguale

anzianità di servizio da ufficiali, appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della cennata legge n. 574 del 1980»;

b) nel comma 3, dopo le parole: «e dei ruoli delle tre Forze armate» sono aggiunte le altre: «nonchè degli ufficiali dei vari ruoli ad esaurimento delle tre Forze armate»;

c) al comma 5 sono aggiunte in fine le parole: «, e permangono in ausiliaria per un periodo di cinque anni secondo il disposto dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113»;

d) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. I benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

8-bis. I benefici previsti dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, vanno attribuiti anche agli ufficiali dei ruoli normali che si trovino nelle medesime condizioni degli ufficiali dei ruoli speciali e dei ruoli ad esaurimento e vanno attribuiti ad anzianità dal giorno successivo a quello del transito in ausiliaria»;

e) nel comma 9, dopo le parole: «a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al precedente comma 6», sono aggiunte le altre: «ai maggiori generali farmacisti e veterinari per l'Esercito, chimici e fisici per l'Aeronautica, al capitano di vascello farmacista per la Marina militare, ai maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli istituiti con l'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212»;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le norme del presente articolo, ad eccezione dei commi 1 e 2, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985».

Art. 5.

1. Ad integrazione di quanto disposto con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sostitutiva dei

commi primo e secondo dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nel calcolo della differenza per la determinazione dell'indennità annua lorda non si tiene conto, oltre che dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, dei benefici combattentistici, della pensione privilegiata, del beneficio previsto dall'articolo 32, comma 9, e delle aggiunzioni alle indennità operative ricollegate a particolari impieghi. Le predette aggiunzioni verranno comunque corrisposte nella misura maturata e attribuita all'atto del collocamento in ausiliaria. La determinazione del trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio deve comprendere anche, qualora attribuiti all'atto del collocamento in ausiliaria, i benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il comma 2 del predetto articolo 44 è sostituito dai seguenti:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che alla data del 1° gennaio 1985 non avevano maturato il periodo per il collocamento nella riserva.

2-bis. Il predetto trattamento si applica altresì, a domanda, agli ufficiali collocati in ausiliaria nel corso del 1980 per i quali la permanenza è stata fissata, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quattro anni. Le relative domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 6.

1. Per gli anni 1987 e 1988, a modifica di quanto previsto nella tabella *L* allegata alla legge 19 maggio 1986, n. 224, le promozioni al grado di colonnello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono stabilite rispettivamente nei numeri di 20 e 19.

TITOLO III

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 46 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 212

Art. 7.

1. A modifica ed integrazione dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.

2. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, della quota di aggiunta di famiglia, dei benefici combattentistici, della pensione privilegiata e delle aggiunzioni alle indennità operative ricollegate a particolari impieghi.

3. Le predette aggiunzioni verranno comunque corrisposte nella misura maturata e attribuita all'atto del collocamento in ausiliaria.

4. La determinazione del trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio deve comprendere anche, qualora attribuiti all'atto del collocamento in ausiliaria, i benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 808

Art. 8.

1. I tenenti colonnelli appartenenti al ruolo di complemento e della riserva di complemen-

to già trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, comunque cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai fini giuridici il giorno precedente la cessazione dal servizio, anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, ed ai fini economici dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli aventi diritto si applicano anche i benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 20 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE

Art. 9.

1. I provvedimenti di cessazione dal servizio degli ufficiali e dei sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.

2. I provvedimenti di inquadramento economico nei confronti degli ufficiali vengono adottati con atto dispositivo e non sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo.

Art. 10.

1. Al personale del Ministero della difesa e della Guardia di finanza è corrisposto, dalla data di cessazione dal servizio e per la durata di sei anni, dai competenti uffici amministrativi interni, all'atto della cessazione stessa, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è esteso anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o

del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

3. Il trattamento provvisorio è protratto oltre il termine di sei anni ove non sia possibile provvedere, per eccezionali motivi, alla liquidazione del trattamento definitivo entro il sessennio dalla cessazione dal servizio.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, alla ferma volontaria di anni dodici a decorrere dalla data di inizio dei corsi.

2. Gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina militare che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in possesso del brevetto di pilota militare, o sono frequentatori di corsi di pilotaggio, hanno l'obbligo di prestare servizio per dodici anni decorrenti dalla data di inizio dei rispettivi corsi di pilotaggio aereo.

3. Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni dodici, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta».

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 310 milioni per l'anno finanziario 1987, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.